

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANE
LLO



MONTERONI DI
LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN
DONATO DI
LECCE



SAN PIETRO IN
LAMA



SURBO

REGOLAMENTO UNICO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI A SOGGETTI TERZI PER I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE 2018-2020

Approvato con Delibera di Coordinamento Politico Istituzionale n. 18 del 26 Marzo 2018
Adottato con Delibera del Consiglio del Comune di Lecce n. 112 del 24 settembre 2018

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale vigente.
I Comuni dell'Ambito Territoriale, nell'esercizio delle loro funzioni, provvedono alla gestione dei servizi sociali, qualificati come servizi pubblici aventi per oggetto attività rivolte a:
 - prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
 - rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
 - agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
 - favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.
2. Salva l'ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia, prevista dalle vigenti disposizioni in materia, si ricorre alla gestione dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti terzi, con o senza finalità di lucro, che operino nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità, valorizzando, in particolare, il contributo e l'apporto dei soggetti del terzo settore, quando sussistono:
 - **motivazioni tecniche** (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate);
 - **motivazioni economiche** (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi);
 - **motivazioni di opportunità sociale** (particolare vicinanza del no-profit ai bisogni collettivi).

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANE
LLO



MONTERONI DI
LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN
DONATO DI
LECCE



SAN PIETRO IN
LAMA



SURBO

3. Nella definizione delle modalità di affidamento, l'Ambito:
 - Favorisce la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
 - Individua forme di aggiudicazione ristrette o negoziali, tali da consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti;
 - Favorisce forme di coprogettazione finalizzate alla definizione di interventi sperimentali ed innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali;
 - Definisce adeguati processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini anche nelle modalità di gestione dei servizi, nel rispetto dei necessari requisiti tecnici e professionali, richiesti dalla normativa vigente.

4. L'affidamento dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti, deve garantire:
 - A) Qualità;
 - B) Continuità;
 - C) Accessibilità;
 - D) Disponibilità;
 - E) Completezza dei Servizi.

ART. 2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI

1. L'affidamento dei servizi di cui al Piano Sociale di Ambito è disciplinato dal D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 s.m. e i. (*Codice dei Contratti Pubblici*), dalla L.R. Puglia n. 19 del 10.07.2016 e s.m. e i. (*Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia*) e dal Regolamento Regionale Puglia n. 4/2007 (*Regolamento attuativo della legge regionale 10 luglio 2006 n. 19*).
2. Con riferimento ai contratti pubblici relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX nei settori ordinari, l'art. 140 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. – Codice dei Contratti Pubblici dispone che l'aggiudicazione dei servizi avviene ai sensi degli artt. 142,143 e 144 dello stesso Codice.
3. Gli artt. 142 e ss. del nuovo Codice degli Appalti disciplinano gli appalti di servizi sociali nei settori ordinari di altri servizi specifici nei settori speciali.

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANE
LLO



MONTERONI DI
LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN
DONATO DI
LECCE



SAN PIETRO IN
LAMA



SURBO

4. Le disposizioni di cui agli artt. 142 e ss. del nuovo Codice degli Appalti, si applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei settori ordinari:
- Servizi sanitari,
 - Servizi sociali e servizi connessi;
 - Servizi di prestazioni sociali;
 - Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali;
 - Da organizzazioni politiche;
 - Da associazioni giovanili;
 - Altri servizi di organizzazioni associative.
5. Per quanto nelle normative sopra citate non previsto, si rinvia ai principi generali dell'ordinamento e alle ulteriori fonti normative vigenti di riferimento.

ART. 3

MODALITA' DI PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI NEI SETTORI ORDINARI

1. Ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e i. per la pubblicazione di avvisi e bandi per gli appalti di servizi sociali nei settori ordinari sono previsti due strumenti alternativi, ai quali la stazione appaltante può ricorrere per rendere noto l'avviso della procedura competitiva. Tali strumenti sono:
- Bandi di gara;
 - Avviso di preinformazione.
2. L'avviso di preinformazione, in particolare, ha un contenuto in parte simile all'avviso periodico per gli appalti di servizi sociali nei settori speciali, dovendo anch'esso specificare i tipi di che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare: in particolare modo, l'avviso deve prevedere espressamente che questi ultimi saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione, nonché l'invito degli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto.
3. L'avviso di preinformazione continua ad essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente oppure fino alla ricezione dell'avviso di aggiudicazione e va pubblicato in maniera continuativa.
4. In ordine agli avvisi di aggiudicazione, come già previsto ex art. 140 D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e i., anche per quelli regolamentati dall'art. 142 D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e i., la stazione appaltante ha la facoltà di predisporre più avvisi raggruppati su

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANE
LLO



MONTERONI DI
LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN
DONATO DI
LECCE



SAN PIETRO IN
LAMA



SURBO

base trimestrale, che dovranno essere inviati agli operatori economici entro il termine massimo di n. 30 (trenta) giorni dopo la fine di ciascun trimestre.

5. Quando si tratta di avvisi di aggiudicazione stilati ai sensi dell'art. 142, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e i., la stazione appaltante è obbligata a redigere una relazione contenente determinate informazioni ogni qual volta che si tratta di appalti o accordi quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 e ogni qual volta che sia istituito un sistema dinamico di acquisizione.

ART. 4 CONDIZIONI DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi è regolato da condizioni che devono garantire l'espletamento dei servizi stessi a livelli qualitativi (standard) corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dall'Ambito e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
2. Per l'affidamento di pubblici servizi, forniture e lavori nell'ambito del Settore delle politiche sociali, si osservano le procedure di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., nel rispetto e nei limiti delle soglie stabilite dal Codice dei contratti pubblici all'art. 35 (*Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti*) e all'art. 36 (*I contratti sotto soglia*).
3. In relazione agli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,0 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture può intervenire tramite affidamento diretto ovvero, per i lavori, tramite amministrazione diretta. Se lo ritiene necessario la stazione appaltante può svolgere anche una preliminare indagine di mercato.
4. In conformità all'art. 36 del nuovo Codice degli appalti, anche le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" fornite dall'ANAC distinguono le diverse procedure utilizzabili a seconda a seconda del valore e dell'oggetto dell'affidamento.
5. Secondo le regole dettate dall'Autorità di Vigilanza, è necessario che la stazione appaltante motivi adeguatamente in merito alla scelta della procedura nonché alla scelta dell'aggiudicatario. Questo onere motivazionale richiede che l'operatore selezionato dia conto del possesso di tutti requisiti

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANE
LLO



MONTERONI DI
LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN
DONATO DI
LECCE



SAN PIETRO IN
LAMA



SURBO

richiesti dalla determina a contrarre, nonché della rispondenza di quanto offerto alle esigenze dell'Amministrazione.

6. In caso di sopraggiunta emanazione di ulteriori direttive e/o Linee Guida dell'ANAC, nonché di introduzione di modifiche ai contenuti del Codice dei contratti pubblici e di ogni altra normativa di riferimento in materia, il presente Regolamento si intende automaticamente adeguato.

ART. 5

OPERATORI ECONOMICI DELL'AFFIDAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
 - d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANE
LLO



MONTERONI DI
LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN
DONATO DI
LECCE



SAN PIETRO IN
LAMA



SURBO

conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

3. Nell'attuazione del presente Regolamento, ai sensi della L.R Puglia n. 19/2006 e del Reg. Reg. Puglia n. 4/2007, ai fini della organizzazione e gestione dei servizi sociali, si considerano soggetti del Terzo Settore:

- a) gli organismi della cooperazione;
- b) le cooperative sociali;
- c) le imprese sociali;
- d) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- e) le fondazioni;
- f) gli enti di patronato;
- g) le organizzazioni di volontariato;
- h) altri soggetti senza scopo di lucro, individuati come tali dalla normativa nazionale.

4. Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

5. I soggetti di cui al comma 3 del presente articolo, che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente le associazioni, gli enti di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento, in ragione dell'appartenenza territoriale, per la realizzazione dei servizi di rete, tali da consentire forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo lo svolgimento di attività che presentino elementi di notevole complessità tecnica ed organizzativa, o comunque, contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi, fatta eccezione per azioni sperimentali ed innovative, per la cui realizzazione, sia stata condivisa

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANE
LLO



MONTERONI DI
LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN
DONATO DI
LECCE



SAN PIETRO IN
LAMA



SURBO

l'opportunità di un coinvolgimento diretto dei soggetti di cui al precedente comma 2, non organizzati con modalità di impresa.

A tal fine l'Ambito Territoriale, per il tramite dell'Ufficio di Piano, potrà sottoscrivere apposite convenzioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, commi 3 e 4, della L.R. 19/2006 e l'art. 25 del Regolamento regionale n. 4/2007, ed indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali, con le modalità indicate dall'art. 56 della L.R. 19/06. Per le organizzazioni di volontariato le Convenzioni devono essere stipulate ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, commi 3 e 4, della L.R. 19/2006 e dell'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 della L.R. 11/1994.

ART. 6

PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

1. L'Ambito Territoriale Sociale Lecce, per tramite dell'Ufficio di Piano, al fine di procedere all'affidamento dei servizi sociali deve ricorrere alle procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..
2. In ogni caso, l'eventuale riduzione di prezzo nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ed entro i limiti consentiti dal bando non può inficiare la qualità complessiva del servizio, né produrre una disapplicazione della normativa sui CC.NN.LL., quanto ai compensi del personale e agli oneri contributivi previsti per legge, ai fini previdenziali ed assicurativi, nonché in ordine ai costi della sicurezza sul lavoro.
3. L'Ambito, in attuazione della L.R. 19/2006, al fine di consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti terzi, individua, di volta in volta, la procedura più adeguata per l'affidamento della gestione dei servizi sociali, tenuto conto, altresì, di quanto previsto, in tal senso, dalla L. 381/1991.
4. Per ogni singolo intervento da realizzarsi in relazione al Piano Sociale di Zona, il Responsabile dell'Ufficio di Piano, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 s.m. e i. e del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. nomina un responsabile del procedimento unico (RUP), per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione.

ART. 7

RAPPORTO DI ESTERNALIZZAZIONE ED AFFIANCAMENTO

1. Nel rapporto tra l'Ambito Territoriale Sociale Lecce ed i soggetti del Terzo Settore, aventi finalità di lucro, che presentino organizzazione di impresa, ed operino nell'ambito dei servizi alla persona, si configura un vero e proprio rapporto di esternalizzazione dei servizi sociali, sicché l'Ambito-Zona, al fine di

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANE
LLO



MONTERONI DI
LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN
DONATO DI
LECCE



SAN PIETRO IN
LAMA



SURBO

promuovere il miglioramento della qualità degli stessi servizi e interventi, anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità, ricorre a forme di aggiudicazione negoziali, che maggiormente consentono la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa.

2. Nel rapporto tra l'Ambito di Lecce ed i soggetti del Terzo Settore, i quali non presentino organizzazione di impresa, di cui all'art. 5 comma 2 del presente regolamento, in coerenza con quanto espresso dallo stesso art. 5, comma 4°, del presente regolamento e dalla L. 266/1991, si configura esclusivamente un rapporto di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute. All'Ambito, pertanto, è preclusa, in tal caso, ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione, individuato quale strumento giuridico cui ricorrere per la definizione dei servizi di rete da attuare.
3. L'Ufficio di Piano, nell'individuazione di detti soggetti che non presentano organizzazione d'impresa con cui stipulare la convenzione, dovrà tener conto dei seguenti elementi:
 - Compatibilità dello scopo sociale con i servizi da realizzare;
 - Attività svolta sul territorio di riferimento;
 - Esperienza maturata con riferimento alla tipologia del servizio da realizzare.
4. Nella convenzione dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire e le relative modalità di svolgimento, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.

ART. 8 REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Ai fini della selezione preliminare dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi sociali in un rapporto di esternalizzazione, si terrà conto dei seguenti indicatori, definibili come *"requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla procedura pubblica"*, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) Iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
 - b) Compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento;

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANE
LLO



MONTERONI DI
LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN
DONATO DI
LECCE



SAN PIETRO IN
LAMA



SURBO

- c) Solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria, da altre garanzie personali, da correlarsi alla natura e alle dimensioni dei servizi da affidare in gestione;
- d) Esperienza documentata, di durata almeno triennale, anche non consecutiva, conseguita nell'ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione del bando nel servizio oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento, ovvero nell'area tematica di riferimento se il servizio è di nuova istituzione o di carattere sperimentale;
- e) Presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio, in conformità con la normativa regionale vigente;
- f) Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali ed assistenziali e di sicurezza a favore dei propri lavoratori; tali requisiti devono essere documentati anche per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno triennale di cui al punto precedente;
- g) Sussistenza della Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- h) Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

2. Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi, possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica anche associazioni temporanee i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) del precedente comma 1. Solo il requisito di cui alla lett. d) può essere documentato dal soggetto capofila della medesima associazione temporanea.

ART. 9

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Ai sensi dell'art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 al fine dell'aggiudicazione delle gare, resta esclusivamente applicabile, come metodo di riferimento, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. La definizione dei criteri di valutazione, della valutazione degli elementi quantitativi, della valutazione degli elementi qualitativi e criteri motivazionali viene stabilita con riferimento all'oggetto dell'appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, in conformità alle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21.09.2016.

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANE
LLO



MONTERONI DI
LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN
DONATO DI
LECCE



SAN PIETRO IN
LAMA



SURBO

3. In caso di sopraggiunta emanazione di ulteriori direttive e/o Linee Guida dell'ANAC, nonché di introduzione di modifiche ai contenuti del Codice dei contratti pubblici e di ogni altra normativa di riferimento in materia, il presente Regolamento si intende automaticamente adeguato.

ART. 10 CONCESSIONE DI SERVIZIO

1. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare il contributo dei soggetti del terzo settore alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali l'Ambito può affidarne la gestione tramite l'istituto giuridico della concessione di servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.
2. La concessione di servizi è una modalità contrattuale che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste nel diritto di gestire i servizi, eventualmente accompagnato da un prezzo adeguato e/o dalla concessione in uso di strutture e attrezzature idonee alla gestione del servizio.
3. La determinazione di un prezzo che eventualmente accompagni la concessione del servizio è affidata all'Ambito, che lo definisce in relazione alle caratteristiche tecniche ed organizzative del servizio, nel rispetto delle indicazioni della legge regionale e del presente regolamento. Tale previsione si applica limitatamente alla ipotesi in cui con la concessione si imponga contestualmente al soggetto concessionario una determinata tariffa, comunque denominata, da praticare nei confronti degli utenti, ovvero qualora sia necessario assicurare al soggetto concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione. La determinazione della eventuale compartecipazione al costo da parte degli utenti e delle modalità di accesso al servizio è in ogni caso di competenza dell'Ambito, nel rispetto della normativa regionale vigente.
4. Sono ammessi a partecipare alle procedure ad evidenza pubbliche prestabilite dalla Stazione appaltante tutti gli Operatori economici di cui all'art. 5 del presente regolamento.

ART. 11 ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANE
LLO



MONTERONI DI
LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN
DONATO DI
LECCE



SAN PIETRO IN
LAMA



SURBO

1. In un quadro di tutela prioritaria dei cittadini e degli utenti, tutti i servizi sociali, comunque acquisiti da soggetti terzi, sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche di regolarità nella erogazione, in termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei Servizi, e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti, da parte del Comune afferente l'Ambito Territoriale Sociale, titolare del servizio a livello, o dagli Uffici competenti dell'Ambito Territoriale Sociale stesso.
2. Le modalità e i termini delle verifiche ispettive saranno oggetto del contratto tra la Pubblica Amministrazione e il soggetto erogatore.
3. Nel caso di servizio la cui durata è inferiore o pari ad un anno le verifiche ispettive dirette al controllo della regolarità della erogazione del servizio e della osservanza delle obbligazioni contrattuali avranno scadenza trimestrale.
4. Nel caso, invece, di servizio la cui durata è superiore ad un anno, fatti salvi i casi di proroga, le verifiche ispettive suddette avranno scadenze periodiche a discrezione della stazione appaltante.
5. I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del procedimento.

ART. 12 INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

1. Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario del servizio sociale relativo, l'Ufficio di Piano si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione per l'esatto adempimento.
2. E' causa di cessazione dell'affidamento, oltre al non rispetto della qualità di erogazione dei servizi esternalizzati anche il non rispetto dei contratti collettivi di lavoro dei lavoratori impegnati nei servizi appaltati.

ART. 13 SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE

1. Nelle procedure per l'affidamento delle attività e dei servizi sociali, nonché della definizione dei conseguenti accordi contrattuali, l'Ambito Territoriale può

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANE
LLO



MONTERONI DI
LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN
DONATO DI
LECCE



SAN PIETRO IN
LAMA



SURBO

individuare clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle posizioni lavorative già attive, in quanto compatibile con le caratteristiche del nuovo contratto e del CC NL di categoria, nonché soluzioni gestionali coerenti con l'applicazione dell'Art. 5 della legge n. 381/ 1991.

ART. 14 TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ogni trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 15 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente nonché alle Linee Guide ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e i..

ART. 23 NORMA TRANSITORIA

1. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento per l'affidamento dei servizi, l'Ambito farà riferimento alle normative nazionali e regionali disciplinanti la materia dell'affidamento dei servizi

ART. 24 PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, così come deliberato dal Coordinamento Istituzionale, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione di cui all'art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile, conseguente alla pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio del Comune di Lecce, di cui all'art. 7 della Convenzione per la Gestione Associata delle Funzioni e dei Servizi Socio-Assistenziali (ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000), sull'Albo pretorio on line del Comune di Lecce – Comune Capofila.
2. Il presente regolamento, sarà inoltre oggetto di conservazione su apposita sezione dedicata, all'interno delle pagine di riferimento per l'Ambito Territoriale Sociale Lecce.